

Avviso 6 -2022

Finanziamento di Piani di formazione continua per imprese e lavoratori

'SPORTELLO IMPRESA per il Fondo Nuove Competenze-FNC 2022-23'

Approvato con Delibera del CDA n.37 del 20/12/2022

PREMESSA.....	3
1. FINALITA' DELL'AVVISO.....	3
2. TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	3
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA.....	5
5. SOGGETTI CHE PRESENTANO ED ATTUANO GLI INTERVENTI	5
6. AZIENDE BENEFICIARIE	6
7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	6
8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE.....	6
9. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	7
9.1. Tipologie dei Piani	7
9.2. Massimali di finanziamento	7
9.3. Criteri di Piani e Progetti	8
9.4. Aiuti di Stato e RNA	8
9.5. Contributo finanziario richiedibile	8
10. SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE PARTI SOCIALI	9
11. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.....	9
12. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	10
12.1. Verifica di ammissibilità	11
12.2. Valutazione dei Piani	12
12.3. Approvazione dei Piani.....	12
12.4. Richiesta di riesame	13
13. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONI E PROCEDURE SPECIFICHE	13
13.0. Periodo di validità per l'attuazione degli Interventi (Progetti formativi).....	13
13.1. Attività formative	13
13.2. Attività propedeutiche.....	14
13.3. Attestazione e Certificazione dei percorsi formativi	14
13.4. Parametri di costo e rendicontazione	16
13.5. Delega a terzi	17
13.6. Variazioni.....	17
13.7. Convenzione.....	17
13.8. Rendicontazione.....	17
14. MODALITÀ DI ACCESSO AL SOFTWARE APPLICATIVO.....	18
15. RISERVATEZZA.....	18

PREMESSA

Il Fondo Formazione PMI (di seguito FAPI), con sede legale a Roma in Via della Colonna Antonina, 52 e sede operativa a Roma in P.zza del Gesù n.46, è il fondo paritetico interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori (quadri, impiegati, operai) nelle imprese, con particolare riferimento alle PICCOLE e MEDIE IMPRESE. Con il presente Avviso il FAPI intende finanziare, in modo solidaristico, la realizzazione di Interventi formativi concordati fra le parti sociali.

1. FINALITA' DELL'AVVISO

L'Avviso mira a supportare le singole imprese finanziando interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori a sostegno del lavoro e dell'occupazione, della competitività e dell'innovazione.

Nello specifico, il FAPI partecipa all'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Nuove Competenze (d'ora in poi FNC) ai sensi del Decreto legge "Rilancio" 2020 di cui agli Avvisi ANPAL-FNC prima e seconda edizione, finanziando i percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori delle aziende aderenti al FondoPMI con Istanza ANPAL approvata.

Finalità del FNC è quella di agevolare l'innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico¹ ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

2. TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

L'Avviso finanzia la realizzazione di interventi formativi aziendali definiti in una logica di programmazione concordata tra le Parti Sociali ai diversi livelli di riferimento e coerenti con finalità, obiettivi, caratteristiche e parametri indicati.

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il finanziamento di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori a seguito di accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro le cui ore in riduzione siano destinate ad azioni formative.

Nello specifico, il presente Avviso si collega con gli Avvisi pubblici FNC – prima e seconda edizione - emanati da ANPAL in attuazione del Decreto legge "Rilancio" 2020 (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall'art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), allo scopo di finanziare la formazione contenuta nell'Istanza approvata da ANPAL sugli Avvisi FNC per le imprese aderenti al FAPI.

La formazione approvata nell'Istanza ANPAL-FNC, potrà essere integrata con Progetti aggiuntivi mirati agli stessi partecipanti nelle modalità indicate agli artt.9 e 13.

Il presente Avviso contiene due **linee di finanziamento**:

- **Linea A – PIANI FORMATIVI finanziati sul FNC - SECONDA EDIZIONE**

Può partecipare alla presentazione del Piano l'azienda aderente al FAPI che sia già in possesso di Istanza approvata da ANPAL-FNC a valere sul Fondo Nuove Competenze – seconda edizione, con riferimento ai processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, di cui all'Avviso pubblico FNC 2022-ANPAL, in attuazione del DI del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC, ai sensi del Decreto legge "Rilancio" 2020 (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall'art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

Ogni azienda può partecipare ad un solo Piano formativo sulla presente Linea.

- **Linea B – PIANI FORMATIVI finanziati sul FNC - PRIMA EDIZIONE**

Può partecipare alla presentazione del Piano l'azienda aderente al FAPI che sia già in possesso di Istanza approvata da ANPAL-FNC a valere sul Fondo Nuove Competenze –

prima edizione, di cui all'Avviso pubblico emanato da ANPAL in attuazione di cui al decreto legge "Rilancio" (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall'art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021, ai sensi della riapertura dei termini di ammissione a valutazione delle domande presentate tra il 31/05/2021 ed il 30/06/2021 (Decreto Anpal dell'1/2/2022 di cui all'art.4 Avviso FNC).

Ogni azienda può partecipare ad un solo Piano formativo sulla presente Linea.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si cita il principale quadro normativo di riferimento del presente Avviso:

- DI del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC
- Avviso pubblico Fondo nuove competenze seconda edizione 2022 (D.C.S. n. 320 del 10.11.2022 - approvazione dell'Avviso 2022; D.C.S. n. 345 del 12.12.2022 - integrazioni all'Avviso ed.2022), di cui al DI del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC
- Avviso pubblico Fondo nuove competenze prima edizione, di cui al decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021
- Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 - Rifinanziamento del FNC
- Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021
- Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020
- Decreto legge "Rilancio" 2020 (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall'art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)
- Circolare ANPAL n. 1 del 10/4/2018, Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi interprofessionali
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, art.88 comma 1
- Dlgs n.101/2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
- Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), Regolamento del 31 maggio 2017 - Decreto n.115 del 31/05/2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; al Decreto direttoriale 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l' utilizzo del sistema
- D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016
- Regolamento UE per la Protezione dei dati 2016/679 ('GDPR')
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/07/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 2006 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (2003/361/CE)
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m., art. 19, comma 7-bis, conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 18)
- Legge n. 388 del 2000, articolo 118
- D.M. 25 maggio 2001 " Decreto in materia di accreditamento delle sedi operative" e s.m.i. e Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi
- Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845/78 e s.m.i.
- Legge n. 289 del 2002, articolo 48, a modifica dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003
- Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004
- Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004

Per quanto concerne invece la regolamentazione interna del FAPI si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto del FAPI, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 e s.m.i.
- DPCM del 26/4/2020 per le misure di contenimento del contagio e s.m.i.
- Protocollo del 20/4/2020 tra Governo e PP.SS.¹, allegato 6 al DPCM del 26/4/2020, e s.m.i.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 20/4/2020, tra Governo e PP.SS.
- Regolamento FAPI, approvate da ANPAL, 2019
- Manuale di Gestione del FAPI, Procedure e linee guida del FAPI vigenti

4. DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente Avviso per la realizzazione dei Piani formativi ammonta a complessivi:

- Linea A: euro *€ 200.000*.
- Linea B: euro *€ 50.000*.

Tale disponibilità finanziaria è a carattere nazionale.

5. SOGGETTI CHE PRESENTANO ED ATTUANO GLI INTERVENTI

Ai sensi DI FNC del 22/9/2022, possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

- Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate² presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie, così come approvato nell'Istanza ANPAL. L'accREDITAMENTO dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

Il soggetto proponente titolare del contributo finanziario, qualora lo stesso Piano sia finanziato dal FAPI, diventa il Soggetto attuatore dell'intervento.

Nello specifico l'Azienda, in qualità di beneficiario, deve:

- incaricare formalmente Soggetti terzi per la presentazione e l'attuazione dei Piani Formativi l'azienda purchè accreditati presso le Regioni in cui si svolge l'attività formativa o accreditati in Regione 'confinante' a quella in cui si svolge la formazione, ai sensi del DI FNC del 22/09/2022. Nello specifico, in caso l'attuatore sia accreditato nella Regione confinante, l'Attuatore deve avere 'disponibilità' di un'aula (sede formativa) nella Regione in cui si svolge l'attività formativa, in coerenza con il 'Criterio A - Risorse infrastrutturali e logistiche' di cui all'Intesa del 20/03/2008³. Tale aula deve essere idonea rispetto ai requisiti minimi di sicurezza (di cui al D.lgs. n.81/08 - ex Legge n.626/94 - e s.m.i.; *rif. Manuale di gestione cap. 6.5.2*), nonché deve esistere un titolo di possesso o di godimento della stessa aula a dimostrazione della sua disponibilità per il periodo/orari della formazione, la cui documentazione (p.e. contratto d'affitto) sarà messa a disposizione del FAPI in sede di verifica a campione.

In questo caso i Soggetti terzi accreditati sono titolari del contributo finanziario del Piano, quindi direttamente responsabili della presentazione del Piano e della gestione

¹ Misure di prevenzione e precauzione, di seguito elencate: informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, modalità di pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione personali, gestione spazi comuni, ri-organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita dipendenti, spostamenti interni, riunioni, formazione, gestione di persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS, aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione.

² Accreditoamento per la formazione professionale di cui al D.M. 25 maggio 2001 "Decreto in materia di accreditoamento delle sedi operative" e s.m.i. ed all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditoamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, ai sensi della Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845/78 e s.m.i.

³ Intesa del 20/03/2008 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra il Ministero del lavoro e previdenza Sociale, il Ministero della pubblica istruzione, Il Ministero dell' università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditoamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

complessiva (tecnica, didattica e amministrativa) della realizzazione del Piano e dei Progetti costituenti il Piano nei confronti del FAPI. Il Soggetto terzo (accreditato) è quindi l'Attuatore del Piano e dei Progetti per conto delle Aziende committenti.

6. AZIENDE BENEFICIARIE

Le aziende beneficiarie degli interventi, per poter accedere al presente Avviso, **devono risultare iscritte al FAPI al momento della presentazione dell'Istanza ad ANPAL-FNC.**

Per il presente Avviso, l'adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell'azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a mantenere l'iscrizione al FAPI per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla presentazione online del Piano, unitamente alla copia del Cassetto Previdenziale (o titolo equivalente) laddove non presente nell'applicativo online del Fondo. **In assenza della stampa del Cassetto previdenziale dovrà essere allegata la stampa del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS da cui si evinca chiaramente l'iscrizione al FAPI.**

Le aziende beneficiarie del finanziamento dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

Per la verifica dello stato di adesione al FAPI delle imprese coinvolte nei Piani finanziati nonché per gli adempimenti che l'Attuatore è obbligato ad intraprendere, si applica la 'PROCEDURA 'GEA' – Gestione Adesione aziende per i Piani finanziati dal FAPI' (delibera CDA n.52/2018).

7. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l'obbligo del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

Per questo Avviso sono destinatari degli interventi i dipendenti dell'impresa aderente al FAPI, di cui all'elenco lavoratori dell'Istanza approvata da ANPAL-Fondo Nuove Competenze.

8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi **devono optare per l'applicazione del Regime "de minimis"** di cui sotto.

Tale disciplina si applica ai Progetti di formazione presentati sia direttamente dalle imprese o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Pertanto, ai sensi degli adempimenti richiesti di cui al D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016 e del DI del 22/09/2022 FNC s.m.i., la normativa applicabile è la seguente:

- a. Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione).

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 3 comma 8 e comma 9.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato:

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 'Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni - (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).
- Decreto direttoriale 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.
- E s.m.i.

9. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il Piano Formativo è un programma organico di interventi concertati tra le parti sociali firmatarie, sulla base dei fabbisogni espressi dai contesti territoriali interessati, dei settori, delle aziende e dei lavoratori/trici.

Ogni Piano è presentato al FAPI unitamente ai Progetti formativi ad esso riferiti, mediante la piattaforma online del Fondo.

Il Progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano Formativo.

Ciascun Progetto di formazione deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevedere una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare.

Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

9.1. Tipologie dei Piani

Sono ammissibili le seguenti tipologie di Piano:

- Piani Aziendali, costituiti da uno o più Progetti formativi che coinvolgono un'azienda ed i propri lavoratori/trici.

Il Piano formativo deve contenere elenco lavoratori e ore di formazione uguali a quanto autorizzato nel Progetto da ANPAL-FNC.

L'azienda può integrare tale Progetto autorizzato da FNC, con Progetti formativi 'integrativi' per gli stessi partecipanti di cui all'elenco (rif.art.9.3).

In sede di presentazione della Domanda (rif.cap.11), va allegata la documentazione autorizzata da ANPAL, relativa a quanto sopra indicato (progetti, ore di formazione e lavoratori coinvolti, etc.). Il Progetto formativo dovrà essere progettato per conoscenze e competenze, contenere idonee attività valutazione e modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori.

9.2 Massimali di finanziamento

Sono ritenuti ammissibili i Piani presentati secondo i seguenti massimali di finanziamento, nel rispetto dei parametri di costo di cui al cap.13.4.

Sono ritenuti ammissibili i Piani presentati secondo i seguenti massimali di finanziamento:

- A. Aziende con dipendenti ≤ 20 : max € 15.000,00.
- B. Aziende con dipendenti > 20 e ≤ 50 : max € 27.000,00.
- C. Aziende con dipendenti > 50 e < 200 : max € 36.000,00.
- D. Aziende con dipendenti ≥ 200 : max € 50.000,00.

Il finanziamento richiesto per ogni impresa non può superare la 'disponibilità complessiva' calcolata come sopra.

Il numero di lavoratori dipendenti dell'impresa deve essere dichiarato in sede di presentazione dal legale rappresentante dell'azienda ai sensi del D.P.R. 445/2000 (rif.cap.11).

9.3 Criteri di Piani e Progetti

- *Il Piano formativo è un insieme organico di attività formative (progetti), attività preparatorie e di accompagnamento (propedeutiche) e attività organizzative gestionali.*
- *Ogni Piano deve comprendere tutte le ore di formazione approvate nelle istanza ANPAL-FNC (rif.cap.9.1), a cui possono essere inseriti ulteriori progetti formativi, sempre per gli stessi partecipanti (c.d. Progetti integrativi).
La formazione per ogni lavoratore non può essere inferiore a 40 ore e non superare le 200 ore; a queste possono essere integrate 50 ore aggiuntive purchè inserite nei *Progetti formativi integrativi* (rif.art.9.1).*
- *Il/i progetto/i formativo/i FNC (rif.cap.9.1), deve/ono essere uguale a quanto approvato nell'istanza ANPAL-FNC e rispettare i seguenti parametri:*
 - a. *numero minimo di partecipanti per Progetto:
Il numero minimo di partecipanti per progetto è di 3, può arrivare fino a 1 partecipante a progetto se approvato da istanza ANPAL-FNC; il numero massimo di partecipanti per progetto è di 20 lavoratori/trici (20 persone per aula), al netto degli 'uditori' e di quanto indicato al successivo punto 9.3.4;*
 - b. *deve contenere l'azienda beneficiaria e l'elenco dei lavoratori messi in formazione
Tali dati devono coincidere con quanto presentato al FNC (ad esclusione dei *Progetti formativi integrativi*).*
- *Le attività di accompagnamento (propedeutiche) devono:*
 - *comprendere attività e prodotti riferibili a singoli progetti e ai lavoratori ad essi associati.*
 - *prevedere una o più delle seguenti attività direttamente correlate agli obiettivi formativi:*
 - *Assessment;*
 - *seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione;*
 - *work-shop;*
 - *focus group;*
 - *attività di audit con diverse finalizzazioni;*
 - *studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi, a supporto dell'intervento*
 - *dare luogo a prodotti o elaborati disponibili al termine del Piano.*
- *Attività formative:*
le attività formative prevedono l'adozione di specifiche modalità scelte tra quelle all'art.13.1, fermo restando la definizione del numero massimo di partecipanti al singolo progetto formativo, può essere prevista la realizzazione di sessioni congiunte (seminari, workshop, convegni) che opportunamente motivati ed esplicitati in sede di presentazione potranno vedere aumentata la presenza massima di allievi a 40 per ogni sessione (partecipanti). Resta inteso che questa modalità non sostituisce ma integra la tradizionale aula prevista per ciascun progetto. Coinvolge pertanto i beneficiari dei Progetti del Piano.

9.4 Aiuti di Stato e RNA

I finanziamenti del FAPI sono soggetti alla disciplina degli aiuti di stato, per la cui applicazione alle imprese beneficiarie di attività formativa si deve far riferimento alla normativa applicata vigente e si rimanda all'art.8 del presente Avviso.

Tutte le aziende che partecipano ai Piani vengono verificate e registrate sull'RNA.

9.5 Contributo finanziario richiedibile

I massimali di finanziamento per Piano sono definiti al cap.9.2.

10. SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE PARTI SOCIALI

A seguito dell'Accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro per il FNC, ogni Piano formativo aziendale presentato al FAPI deve comunque contenere un Accordo firmato da parte delle Parti Sociali come di seguito indicato:

- per la parte Sindacale

La firma è di competenza della Rappresentanza Sindacale in impresa RSU, ove esistente o della RSA ove esistente.

Nel caso di adesione della RSA i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL socie del Fondo non rappresentate dalla RSA, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà essere comunque presentato.

Se non è presente la RSU o la RSA la firma di parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali o regionali.

Comunque nel caso in cui non siano presenti le sigle di tutte le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL i soggetti presentatori invieranno il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non firmatarie, richiedendo la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato con la firma di almeno una delle tre Organizzazioni Sindacali.

- per la parte Datoriale

La firma è di competenza del Rappresentante Legale dell'Azienda beneficiaria e/o delle organizzazioni territoriali API/Federazioni regionali API o Organizzazione nazionale CONFAPI. Nel caso in cui non sia presente la firma dell'API, l'azienda beneficiaria dovrà inviare il Piano, tramite Raccomandata con Avviso di ricevimento all'API territoriale o regionale di pertinenza o alla Organizzazione nazionale CONFAPI, richiedendone la condivisione e la sottoscrizione, che dovrà pervenire per iscritto inderogabilmente entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del Piano. Trascorso detto termine il piano potrà comunque essere presentato.

In tutti i casi sopra descritti i soggetti presentatori dovranno fornire al Fondo nazionale la documentazione che attesti l'invio alle parti non firmatarie per la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta della raccomandata dalla quale si evinca la data certa della spedizione). Detta documentazione dovrà pervenire al FAPI, unitamente alla documentazione descritta all'articolo 11, nei termini prescritti.

Per tutte le tipologie di Piani, la presenza delle firme delle Parti sociali socie del FAPI (CONFAPI, CGIL, CISL, UIL) o delle firme delle RSU presenti in tutte le Aziende beneficiarie coinvolte, dà diritto all'attribuzione di un punteggio premiale per un massimo di 30 punti nelle modalità indicate all'art. 12.2.

Si ricorda che la raccomandata potrà essere sostituita da PEC; le firme possono essere su pagine disgiunte e/o in formato digitale.

11. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I Piani devono essere redatti e trasmessi per via telematica al Fapi tramite l'apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all'indirizzo Internet www.fondopmi.it

L'atto di presentazione coincide con la data e l'orario di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line; elementi determinante ai fini dell'ammissibilità alla valutazione. La valutazione delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione del Piano online (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line).

Per l'accesso all'applicativo informatizzato per la chiusura on-line dei Piani si rimanda all'articolo "Modalità di accesso al software applicativo".

La presentazione delle Domande e dei relativi Piani è a sportello.

La procedura di presentazione online è aperta **dal 12/01/2023 ore 10.00 fino ad esaurimento risorse** e comunque **non oltre il 30/03/2023 ore 12.00**. Dopo tale termine la procedura di presentazione online sarà chiusa.

Contestualmente all'invio online del Piano ed entro la stessa data, **il proponente deve inviare VIA PEC al FAPI la documentazione richiesta**, pena la non ammissibilità del Piano PRESENTATO, come sotto dettagliato (fa fede la data di invio della PEC).

Nell' specifico, tutta la documentazione di ogni singolo Piano **deve essere contenuta in un'unica CARTELLA '.zip'**, nominata con <CODICE PIANO> rilasciato dall'applicativo informatizzato al caricamento dei dati in presentazione ed inviata via **PEC** all'indirizzo presentazione@pec.fondopmi.com (la dimensione massima del messaggio dovrà essere di 100MB).

Ogni PEC deve contenere un solo Piano; più Piani nella stessa PEC saranno ritenuti non ammissibili. Nell'oggetto della PEC devono essere indicati: Avviso 6-2022 - <CODICE PIANO> - <ATTUATORE>.

Tutti i documenti originali devono essere conservati presso l'Attuatore.

Il CdA del Fapi si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, la facoltà di modificare le scadenze indicate.

Di seguito l'elenco della documentazione da inviare in copia al Fondo (gli originali devono essere conservati presso l'Attuatore) e sottoscritta dal Legale rappresentante in autocertificazione ai sensi di legge:

1. *Domanda di Contributo finanziario;*
2. *Lettera di incarico/affidamento delle imprese beneficiarie.* Il documento originale deve essere conservato presso l'Attuatore.
3. (se non presenti nel sistema online del Fapi) *Copia del cassetto previdenziale delle imprese beneficiarie (o titolo equivalente);*
4. *Dichiarazione di accettazione della convenzione;*
5. (se prevista costituzione ATI/ATS) *Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS, sottoscritta in originale dai Rappresentanti legali del capofila e dei partner indicati;*
6. *Dichiarazione di condivisione e approvazione del piano PP.SS.* (con allegato l'elenco dei Progetti costituenti il Piano), sottoscritta dai Rappresentanti delle Parti Sociali ai sensi di quanto stabilito all'art.9. Il modulo è stampabile direttamente dall'applicativo on line in qualunque momento. Eventuale documentazione di cui all'art.10 che attesti l'invio alle parti non firmatarie la richiesta del loro consenso (copia del testo e della ricevuta di invio dalla quale si evinca la data certa della spedizione);
7. *Dichiarazione di non aver richiesto i predetti finanziamenti o di non averli avuti approvati ovvero di formale rinuncia agli stessi, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.*

Contestualmente, vanno anche inviati:

8. *Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.*
9. *Dichiarazione del Legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto al numero di dipendenti in essere nell'azienda al momento della presentazione.*
- 10. Istanza di approvazione** da parte di Anpal del Progetto a valere sul Fondo Nuove Competenze, con in allegato **Progetto presentato con elenco partecipanti, ore e percorso formativo.**

Il FAPI si riserva, in ogni caso, di chiedere chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.

12. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la valutazione delle Domande e dei Piani presentati, il Nucleo Tecnico di Valutazione procede immediatamente alla verifica dell'ammissibilità e, solo per gli ammessi, alla successiva fase di valutazione **secondo l'ordine cronologico di presentazione** (data ed orario di chiusura della procedura di inserimento on line, di cui al cap.11).

Gli esiti vengono registrati in apposito Verbale che contiene i Piani valutati finanziabili in ordine di PRESENTAZIONE; gli elenchi dei piani non finanziabili e di quelli non ammessi a contributo con relativa motivazione (rif.cap.13.2).

Il NTV potrà riunirsi per le sessioni di valutazione in modo sincrono a distanza purchè gli incontri siano verbalizzati, nonché apporre le firme sui Verbali NTV in modo disgiunto, inviandone copia al Fondo.

12.1 Verifica di ammissibilità

L'ammissibilità della Domanda è subordinata alle seguenti condizioni:

- **Presenza Istanza di approvazione Istanza FNC e relativo Progetto con elenco Lavoratori in formazione, ore e percorso formativo.**
- Utilizzo del format messo a disposizione dal Fapi
- **Invio nelle modalità e nei tempi indicati al cap.11.** *Fa fede data ed orario di chiusura del Piano online, nonché di invio della Domanda con gli allegati via PEC.*
- Iscrizione dell'impresa al Fapi nei termini indicati.
- Importo del finanziamento Fapi richiesto entro il limite della 'DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA IMPRESA' di cui al cap.9.2.
- Verifiche RNA positive (rif. cap.9.4).

L' ammissibilità dei Piani alla fase di valutazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Il Piano **deve** essere inviato online tramite la procedura di inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatizzato per la trasmissione telematica dei Piani al Fapi entro i termini di presentazione fissati (art.11). Pertanto la data di effettiva chiusura della procedura è elemento determinante ai fini della ammissibilità del Piano alla fase di valutazione ed alla definizione della Graduatoria.
- La documentazione di cui al precedente art.11 deve essere inviata al Fapi via PEC entro la data ultima indicata. Fa fede la data di invio della PEC.
- Alla documentazione di cui al precedente art.11 deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, titolare del contributo finanziario.
- Alle lettere di incarico delle Imprese deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del Titolare dell'Impresa ovvero del Legale Rappresentante della stessa.
- Il Piano deve essere condiviso e approvato dalle Parti Sociali mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo in applicazione di quanto stabilito all'art.9. Va allegata altresì eventuale documentazione di cui all'art.10 che attesti l'invio alle parti non firmatarie la richiesta del loro consenso nelle modalità indicate al cap.10 e da cui si evinca la data certa dell'invio). La mancata indicazione dei nominativi e delle firme dei Rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie nel modulo e nell'applicativo informatizzato darà luogo alla non ammissione alla successiva fase di valutazione.
- Completezza della documentazione richiesta al cap.11.

L'assenza e/o la non conformità anche di uno solo dei predetti elementi o la incompleta o errata indicazione delle informazioni richieste da luogo alla non ammissione alla fase di valutazione, rendendo non ammissibile a finanziamento il Piano.

Non saranno inoltre ammessi alla valutazione i Piani per i quali sono stati richiesti ed approvati, all'atto della presentazione, finanziamenti pubblici ovvero a valere su altri Fondi. All'uopo dovrà essere allegata alla modulistica di presentazione del Piano una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (rif.art.10 punto 7).

In presenza di speciali circostanze, adeguatamente illustrate dal soggetto proponente ed effettivamente connesse con la natura e la specificità degli interventi da effettuare, il CdA del Fondo si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione al finanziamento di Piani che comportino deroghe alle prescrizioni contenute nel presente Avviso.

12.2 Valutazione dei Piani

La valutazione dei Piani formativi viene realizzata facendo riferimento ai criteri di valutazione riportati nelle successive tabelle, per un **punteggio 'base'** complessivo di 100 punti.

Il punteggio del Piano è dato dalla media dei punteggi ottenuti da ciascun Progetto.

Sono ammessi a finanziamento solo i Piani che ottengono un punteggio base minimo di 60 punti. Solo per i Piani che hanno raggiunto almeno il punteggio base minimo viene sommato l'eventuale **"bonus"** di cui al punto (9).

Il punteggio massimo complessivo di Piano è pertanto di **130 punti**.

	Criteri di Valutazione	Punteggio Max
1.	Chiarezza e coerenza con le finalità di cui all'Avviso FNC.	30
2.	Coerenza dei contenuti e della durata della formazione con il contesto, le strategie e gli obiettivi aziendali descritti nel piano	15
3.	Rispondenza dei contenuti e della durata della formazione con i profili professionali dei lavoratori in formazione.	15
4.	Dettaglio e chiarezza delle azioni formative presentate (Progetti)	10
5.	Presenza e dettaglio di sistemi di rilevazione della soddisfazione e/o valutazione dei risultati raggiunti (livello di definizione di obiettivi e strumenti di monitoraggio, rilevazione e valutazione dei risultati)	10
6.	Presenza di attestazioni, abilitazioni e/o certificazioni riconosciute degli esiti di apprendimento (rif. Cap.13.3)	10
7.	Livello di partecipazione alla formazione dei lavoratori della/e impresa/e coinvolta/e (tutti i lavoratori = punteggio max)	10
Totale punteggio		100
8. Bonus firme	<i>Condivisione del Piano/progetto da parte delle parti socie del Fondo</i>	30
Totale complessivo		130

Note ai Criteri di valutazione:

Criterio (1) – Il progetto formativo è finalizzato all'accrescimento delle competenze dei lavoratori con riferimento (rif.parr.5 e 6): ai processi nell'ambito della transizione digitale; ai processi nell'ambito della transizione ecologica.

Criterio (2) – I processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra (rif.Avviso nov./2022 'Fondo Nuove Competenze'):

- a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
- c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Criterio (5) – Per le attività di rilevazione e monitoraggio viene valutata la qualità delle azioni descritte (coerenza e complessità).

Criterio (6) – In generale, si intendono attestazioni, abilitazioni e/o certificazioni delle competenze riconosciute da un soggetto pubblico o terzo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: patentini, abilitazioni; attestati/dichiarazioni/certificazioni di competenza, livello, profilo professionale/qualifica; rif.cap.13.3). Sul presente Avviso, per le Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori, viene fatto riferimento a quanto indicato al paragrafo 8 dell'Avviso FNC Anpal ed a quanto approvato nell'Istanza di ogni Impresa.

Bonus firme (8) – Il "Bonus firme" (max 30 punti) viene attribuito nella misura seguente:

- 10 punti in caso di firma della parte datoriale e di una organizzazione sindacale
- 20 punti in caso di firma della parte datoriale e di due organizzazioni sindacali
- 30 punti in caso di firma della parte datoriale e delle tre organizzazioni sindacali

12.3 Approvazione dei Piani

I risultati delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione vengono sottoposti, previa verifica e registrazione da parte del FAPI delle imprese beneficiarie nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al CdA che delibera le graduatorie provvisorie, in ordine di presentazione

(rif.cap.12) e relativo punteggio dei Piani ammessi a finanziamento e gli elenchi di quelli non ammessi a contributo.

In caso di Piani presentati nello stesso istante, i Piani vengono ordinati con punteggio decrescente.

Graduatorie ed elenchi sono pubblicati formalmente sul sito del Fondo all'indirizzo internet www.fondopmi.it.

Ai presentatori dei Piani finanziati viene inviata comunicazione tramite e-mail per l'abilitazione alla stampa della Convezione da sottoscrivere, che costituisce il passaggio obbligato all'avvio in gestione del Piano.

12.4 Richiesta di riesame

Il Soggetto proponente il cui piano non sia stato ammesso alla fase di valutazione, ha facoltà di presentare domanda di riesame, via PEC (fondopmi@pec.it), entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione delle graduatorie di approvazione sul sito del Fapi (fa fede la data di invio). La decisione con la relativa motivazione e la graduatoria definitiva è comunicata dal Fapi al soggetto interessato.

Non sono ammesse richieste di riesame riguardanti Piani ammessi alla valutazione ma il cui punteggio sia inferiore alla soglia minima di 60 punti.

13. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONI E PROCEDURE SPECIFICHE

13.0 Periodo di validità per l'attuazione degli Interventi (Progetti formativi)

Le attività formative, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL o del FAPI, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza da parte di ANPAL, a pena di inammissibilità del contributo. Si rimanda quindi alla tempistica approvata nell'istanza ad Anpal FNC.

Inoltre, **entro 5gg. solari dalla chiusura del Piano, l'Attuatore deve inviare obbligatoriamente in allegato al TEP, il Monitoraggio fisico delle presenze sottoscritto dal Revisore legale**, che comprenderà l'elenco partecipanti e le relative ore di presenza sui Progetti del Piano. Per consentire una immediata comunicazione ad ANPAL.

Si rimanda all'art.13.8 per la Rendicontazione al FAPI.

13.1 Attività formative

Nell'attuazione dei progetti si potrà fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie del Piano e con gli obiettivi perseguiti con le attività da realizzare, a diverse metodologie e tecniche formative. In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, opportunamente integrate tra di loro, tra cui:

- a) Aula (ambienti didatticamente strutturati interni o esterni all'impresa);
- b) Training on the job, formazione in situazione;
- c) Coaching, gestione della conoscenza, affiancamento;
- d) Apprendimento mediante formazione a distanza/on line asincrona e sincrona (teleformazione), Comunità di pratiche. *Devono essere opportunamente dettagliate con analisi di sostenibilità delle infrastrutture informatiche e contenere dettagliate procedure di monitoraggio e verifica;*
- e) Partecipazione a convegni, workshop, seminari.

Per ogni Progetto, le attività di cui ai precedenti punti b), c) non possono superare complessivamente il 50% delle ore di formazione previste; le attività di cui ai precedenti punti d), e) non possono superare complessivamente il 30% delle ore di formazione previste; le attività da b) a e) non sono cumulabili. Di norma non sono possibili trasformazioni tra modalità quando il Piano è già in gestione.

Si evidenzia che sul presente Avviso, purché in coerenza con quanto approvato nell'Istanza FNC:
- *l'Apprendimento mediante formazione a distanza* – sincrona ed asincrona (punto d) può essere portato al 100% delle ore del Progetto formativo purché in coerenza con contenuti, obiettivi ed apprendimenti dei moduli formativi.

13.2 Attività propedeutiche

In coerenza con le finalità del Progetto/Piano, l'attuatore potrà prevedere relativamente a ciascun intervento formativo una o più azioni preparatorie e di accompagnamento.

L'attuatore dovrà descrivere in fase di presentazione le attività che intende realizzare, gli obiettivi che intende raggiungere, e predisporre al termine una relazione sui risultati raggiunti.

Le attività propedeutiche saranno riconosciute, in relazione al costo dell'attività formativa, nelle seguenti percentuali:

Fino al 10% del costo attività formativa le seguenti attività:

- *monitoraggio ex ante/in itinere/ex post*
- *Assessment;*
- *focus group;*

Il costo finale viene elevato al 20% del costo attività formativa se alle suddette attività se ne aggiunge almeno una a scelta fra le seguenti:

- *seminari/convegni di sensibilizzazione - approfondimento e diffusione;*
- *work-shop;*
- *studio ed elaborazione di materiali coerenti con le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi, a supporto dell'intervento*

13.3 Attestazione e Certificazione dei percorsi formativi

A livello generale, il FAPI intende favorire la realizzazione di percorsi di formazione finalizzati all'ottenimento di attestazioni, abilitazioni e certificazioni riconosciute.

INFORMATICA E LINGUE

In caso di formazione informatica e linguistica, nei Progetti superiori alle 40 ore è obbligatorio contemplare l'erogazione della certificazione riconosciuta, tra cui:

- formazione informatica: Patente Europea ECDL, certificazioni internazionali riconosciute;
- formazione linguistica intesa come lingua straniera: certificazioni internazionali riconosciute;
- formazione linguistica intesa come Italiano seconda lingua per i lavoratori immigrati: CILS Certificazione Italiano Lingua Seconda.

A tal fine vengono riconosciute, nel calcolo complessivo delle attività finanziate, le spese sostenute per la realizzazione delle attività connesse all'ottenimento di attestazioni, abilitazioni, certificazioni.

Il FAPI ammette i costi delle sole attestazioni, abilitazioni, certificazioni rilasciate dai soggetti riconosciuti/accreditati per il rilascio delle suddette. Le spese riconoscibili sono quelle fissate dalle rispettive agenzie certificatrici. Detti costi devono essere indicati e specificati nel preventivo di spesa relativo al Piano, alla Voce "Certificazioni".

'SMART CARD COMPETENZE' del FAPI

Nel presente Avviso è previsto l'uso obbligatorio della 'SMART CARD COMPETENZE' del FAPI quale strumento di attestazione delle competenze acquisite nei percorsi di formazione finanziati dal Fondo PMI⁴.

⁴ In applicazione del 'Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del FAPI', approvato con del.Assemblea n.5 del 17/12/2019 ai sensi del Decreto ANPAL n.241 del 28/05/2019, ai sensi della Circolare ANPAL n.1 del 10/04/2018, ed in coerenza con il D.Lgs. n. 150 del

In sede di presentazione del Piano l'Attuatore deve indicare nei seguenti campi del Formulario:

Formulario di Piano e Progetto (rif.)	Specifiche da inserire nel Formulario per i progetti formativi che prevedono l'utilizzo della SMART CARD COMPETENZE del FAPI
4.03 Presenza sistemi di rilevazione soddisfazione e/o valutazione risultati	Tra gli altri, è presente l'utilizzo della 'SMART CARD COMPETENZE' FAPI (SI).
4.04 Obiettivi formativi	Indicare gli obiettivi formativi <i>facendo riferimento ai profili professionali definiti nei rispettivi repertori regionali</i> delle qualifiche, o in assenza individuandoli tra quelli esistenti; laddove non siano presenti, descrivendoli in termini di conoscenze e competenze.
4.04.03 Verifica degli Esiti	Prevedere <i>attività di verifica degli esiti</i> della formazione.
4.04.04 Descrizione degli strumenti di verifica utilizzati	Gli strumenti di verifica degli apprendimenti devono essere costruiti <i>tenendo conto delle unità di competenze in uscita</i> così come descritte negli obiettivi dei moduli di attività formativa.
4.07 Moduli Attività Formativa	Descrivere i moduli di attività formativa in unità di competenze, intesa quale aggregato di competenze necessarie a svolgere insieme di attività <i>che producono un risultato osservabile e valutabile</i> , autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità.

Per le specifiche di dettaglio sull'utilizzo della "SMART CARD COMPETENZE" del FAPI, si rimanda alla 'Guida all'uso della SMART CARD COMPETENZE' del FAPI, scaricabile dal sito del Fondo ed all'apposito servizio di supporto agli Attuatori.

Sul presente Avviso, per le **Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori**, viene fatto riferimento a quanto indicato ai capp.6 e 8 dell'Avviso FNC Anpal ed a quanto approvato nell'Istanza di ogni Impresa⁵; laddove possibile verrà utilizzata la '**SMART CARD COMPETENZE**' del FAPI di cui sopra.

14.09.2015 che istituisce il *Foglio elettronico del lavoratore* ed il D.Int. del 10.10.2005 per la definizione del *Format di Libretto formativo del cittadino*, nonché con il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (Atlante e Qualificazioni, INAPP), di cui al D.M. 8/1/2018 'Istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni', al D.I. del 30/6/2015 'Quadro Nazionale Delle Qualificazioni' Regionali – QNQR, al Decreto Leg.n.13 del 16/1/2013, al Decreto Leg.n.167 del 14/9/2011.

⁵ **Rif. Avviso ANPAL-FNC**

Cap.6. Il progetto formativo di sviluppo delle competenze

Con riferimento al cap.6 dell'Avviso ANPAL-FNC, il progetto formativo è indirizzato all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell'ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione digitale, di cui alla lettera a) del par. 5, potranno riguardare, secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, lo sviluppo e l'accrescimento delle seguenti: 1. competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato Joint Research Center della Commissione Europea, di cui all'allegato A del presente Avviso; 2. competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0», di cui all'allegato B del presente Avviso;
- con riferimento ai processi nell'ambito della transizione ecologica, di cui alle lettere b) e f) del par. 5, potranno riguardare lo sviluppo e l'accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell'ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), di cui all'Allegato C del presente Avviso;
- con riferimento alle fattispecie di cui al punto 5 del par. 5, i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenza degli adulti, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. a) e b) del decreto interministeriale 9 ottobre 2020, il progetto formativo deve dare evidenza:

a) delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; b) delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

Cap.8. Modalità di attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori

I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

Con riferimento ai progetti di sviluppo delle competenze che permettono il conseguimento di una qualificazione occorre attenersi almeno al livello EQF 3, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

13.4 Parametri di costo e rendicontazione

COSTO ORARIO UNITARIO

Il contributo massimo erogabile dal FAPI per ogni intervento formativo dovrà essere erogato sulla base del costo orario unitario standard che prevede i seguenti parametri:

- Costo unitario massimo ammissibile per aule composte fino a 3 lavoratori: Euro 130,00 + max. 20% di attività propedeutiche;
- Costo unitario massimo ammissibile per aule composte tra 4 e 19 lavoratori: viene riproporzionato sul numero dei lavoratori in formazione + max. 20% di attività propedeutiche.
- Costo unitario massimo ammissibile per aule composte da 20 lavoratori: Euro 170,00 + max. 20% di attività propedeutiche.

Formula per il calcolo del Cus

$$Cus = \left(Cmin + \frac{Cmax - Cmin}{Amax - Amin} * (A - Amin) \right)$$

Cus = costo unitario standard

Cmax = costo massimo ammissibile (Euro 170,00)

Cmin = costo minimo ammissibile (Euro 130,00)

Prop. = attività propedeutiche (max 20% del costo orario)

A = allievi in formazione

Amin = numero minimo di allievi ammesso in aula (3)

Amax = numero massimo di allievi ammesso in aula (20)

Al valore risultante dalla formula di cui sopra andranno sommati gli importi per le attività propedeutiche previsti nell'ambito del progetto nel limite del 20%.

Esempio di calcolo del Cus per un'aula di 6 allievi con il 20% di attività propedeutiche

$$Cus = \left(130,00 + \frac{170,00 - 130,00}{20 - 3} * (6 - 3) \right) = 137,00$$

Integrazione con attività propedeutiche nella misura del 20%

$$Cus = 137 \times 1,2 = 164,00*$$

* gli importi decimali risultanti dalle formule andranno arrotondati all'unità più vicina

La dotazione economica di progetto si basa sulla definizione di precisi obiettivi di risultato quantitativi, il raggiungimento dei quali determina il riconoscimento totale o parziale dei costi sostenuti. A titolo esemplificativo, ma non ancora esaustivo, si propongono i seguenti vincoli:

- il Progetto si considera interamente realizzato, e quindi finanziato interamente, se tutti i partecipanti approvati avranno frequentato il 70% delle ore di formazione.

In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno essere attestati almeno in un'attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee guida di cui al citato decreto interministeriale 5 gennaio 2021, referenziati alle Aree di attività (ADA) dell'Atlante del Lavoro.

Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell'Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell'Atlante del Lavoro, le attestazioni rispettano le logiche e la metodologia descritta nell'Atlante e nel Repertorio nazionale, secondo le indicazioni fornite da ANPAL, mettendo in trasparenza le competenze acquisite dai lavoratori, incluse nei Quadri di Riferimento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 22 settembre 2022. In tale evenienza, ai fini dell'identificazione del soggetto che attesta le competenze ricorrono i seguenti casi:

- a) nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso;
- b) negli altri casi, le attestazioni devono essere prodotte dall'ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell'ente titolato nazionale o regionale medesimo.

Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 5 del par. 5, si ricorda che i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, in fase di attestazione finale devono essere referenziati ai descrittivi delle ADA dell'Atlante del Lavoro.

- il finanziamento del progetto sarà revocato qualora non venga raggiunta la soglia minima di 3 partecipanti per progetto che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore formative.
- a conclusione del progetto qualora non fossero stati garantiti il numero di lavoratori formati dichiarati in fase di approvazione verrà rideterminato il costo orario, per la sola parte inerente i costi per attività formative, in base ai soli lavoratori che avranno raggiunto il 70% delle ore di formazione.
- il progetto sarà ritenuto valido e finanziabile se verranno assicurati almeno il 30% delle ore di formazione approvate e comunque non inferiore alle 8 ore.
- Il piano non sarà ritenuto valido e finanziabile se non verranno assicurati almeno il 30% delle ore di formazione approvate. Altrimenti il finanziamento si intende rinunciato.
- Il costo totale del Piano sarà dato dalla sommatoria dei costi dei singoli progetti ammissibili.
- Saranno riconosciute solo le attività inserite a sistema.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del finanziamento si rimanda al Manuale di Gestione applicato.

Voci di costo

Il costo sopra riportato è ripartito secondo voci di costo ammissibili, esplicitate nel dettaglio nel Manuale di Gestione del FAPI, aggregate in tre categorie:

- A – Attività propedeutiche
- B - Attività formative
- C – Costi generali.

L'importo del contributo finanziario Fapi si intende al lordo di IVA e di ogni altro onere. Il cofinanziamento, qualora presente dovrà essere rendicontato a costi reali.

13.5 Delega a terzi

La delega a Soggetti terzi di parte delle attività previste per la realizzazione dei Progetti è ammessa unicamente per esigenze di apporti integrativi specialistici e, comunque, deve essere contenuta nei limiti del 30% del costo totale approvato del Piano.

Non possono essere delegate le attività di Direzione, Coordinamento e Amministrazione.

13.6 Variazioni

Su tale Avviso non sono ammesse modifiche a contenuti ed ore dei progetti formativi presentati ad ANPAL, né all'elenco partecipanti sul Piano.

13.7 Convenzione

La Convenzione-tipo è allegata alla documentazione di presentazione vigente per il presente Avviso e disponibile sul sito web del Fondo. Sulla Convenzione il FAPI riporta i codici identificativi del finanziamento di cui al Registro Nazionale Aiuti-RNA e che l'attuatore dovrà obbligatoriamente riportare sui documenti contabili di Piano.

13.8 Rendicontazione

In sede di rendicontazione il soggetto Attuatore deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (tutela della privacy) e dalle Leggi n.136/2010 e n.214/2011 e s.m.i. (normativa antiriciclaggio) e che è stata assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano. Per tutto il resto si rimanda al Manuale di Gestione vigente.

In via eccezionale, per il presente Avviso l'Attuatore, entro 5gg. solari dalla chiusura del Piano, deve inviare obbligatoriamente in allegato al TEP, il Monitoraggio fisico delle presenze sottoscritto dal Revisore legale, che comprenderà l'elenco partecipanti e le relative ore di presenza sui Progetti del Piano. Per consentire una immediata comunicazione ad ANPAL.

La Rendicontazione seguirà i termini e le modalità indicate nel Manuale di gestione.

14. MODALITÀ DI ACCESSO AL SOFTWARE APPLICATIVO

Per accedere al sistema di inserimento on line:

1. i Soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento sul precedente Avviso potranno accedere attraverso le credenziali già in proprio possesso;
2. i Soggetti che presentano domanda di finanziamento per la prima volta, potranno inviare richiesta di registrazione tramite la maschera di log-in alla piattaforma. L'attuatore riceverà una email con i codici di accesso.

Per supportare gli utenti e per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile:

- rivolgersi alla sede dell'Articolazione Regionale competente;
- per chiarimenti sui contenuti dell'Avviso, contattare l'**Assistenza tecnica**, via e-mail al seguente indirizzo helpdesk@fondopmi.it;
- per le procedure online informatiche, contattare l'**Help desk informatico** via e-mail al seguente indirizzo hdinformatico@fondopmi.it.

15. RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, di gestione e rendicontazione dei Piani sono utilizzati dal FAPI solo ai fini della partecipazione all'Avviso, per la valutazione delle domande e per la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani finanziati anche ai sensi della normativa vigente, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza in sede di trattamento con i sistemi informatici e cartacei. Con l'invio della domanda di finanziamento le aziende e gli attuatori esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

L'informativa completa è pubblicata sul sito del FAPI www.fondopmi.com 'area privacy'.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati, le finalità e le modalità del loro trattamento rivolgendo una richiesta via email all'indirizzo segreteria@fondopmi.it.

Il Titolare del trattamento è il FAPI, con sede operativa a Roma in P.zza del Gesù n.46 – Roma.